

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO*ROMA**

Ricorre

LACENTRA MAGDALENA (LCNMDL88B57L418P) n. 17.2.1988 Tricarico (MT), rappresentata e difesa, in virtù di procura resa in calce all'originale del presente atto dall'avv. Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) del Foro di Avellino presso il cui indirizzo p.e.c. vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it; è el.te dom.ta, dichiarando sin d'ora di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite anche al numero fax: 0825/062944 ovvero all'indirizzo di p.e.c.: vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it;

- *ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

nonché contro

COMMISSIONE NAZIONALE istituita ai sensi dell'art. 7¹ D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, in persona del suo Presidente e l.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n.12;

- *resistenti*

e nei confronti di

FINOCCHI ARIANNA (FNCRNN77S45I921J), residente in Via Cadore 122 - Fermignano (arianna.finocchi.860@psypec.it);

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

- *controinteressato*

per l'annullamento, previa sospensione

dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado in relazione alla classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane), indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100; ove esistente, dell'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 7¹ D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato la risposta "*E' una possibilità promettente*" al Quesito "*Secondo Freud l'applicazione della psicoanalisi alla pedagogia e alla educazione*", somministrato per la prova scritta del 10.5.2022 in relazione alla Classe di Concorso A018 T2 (Turno Pomeridiano); ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dalla successiva fase della procedura concorsuale; nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare;

per l'annullamento e/o per la declaratoria, anche in via cautelare

di nullità della risposta "*E' una possibilità promettente*" indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito "*Secondo Freud l'applicazione della psicoanalisi alla pedagogia e alla educazione*", somministrato durante la prova di esame del 10.5.2022 classe di concorso A018 T2 (Turno Pomeridiano), in

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

quanto errato e formulato in violazione dell'art. 3⁴ Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022; e/o **di inefficacia della stessa ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;**

nonché per la condanna, anche in via cautelare

dell'Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale con punti 70/100, previa rettifica del punteggio ovvero alla rinnovazione della procedura.

PREMESSA SUI FATTI

1. La ricorrente ha preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado in relazione alla **classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane**, indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022 (**doc. 01**).

2. La procedura selettiva prevede una **prova scritta, computer based, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti) e superata con il punteggio minimo di 70 punti**; ed una successiva prova all'esito della quale i candidati vengono inseriti in Graduatorie di merito regionali suddivise per classi di concorso e tipologia di posto.

3. A tal proposito, l'art. 3 D.D. n.23/2022 stabilisce che la prova scritta si

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

compone di cinquanta quesiti vertenti “*sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326*”. Mentre, il comma 4 del citato art. 3 prevede che “*Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato (..)*”. Infine, il comma 5 stabilisce che “*La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*” (doc. 02).

4. Pertanto, in data 10 Maggio 2022 la prof.ssa LACENTRA ha sostenuto la prova scritta *computer based* all’esito della quale il sistema ha acquisito le risposte fornite dalla candidata che, **avendo conseguito il punteggio di 68, è stata esclusa dalla successiva fase concorsuale** (doc. 03).

*** **

E, pertanto, è il caso della presente con la quale MAGDALENA LACENTRA, come innanzi rappresentata e difesa, avendone interesse impugna e contesta il provvedimento di esclusione, chiedendone l’annullamento e la preventiva sospensione per i seguenti motivi in

DIRITTO

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 5 D.D. 5.1.2022 N.23;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST; VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE
PER CARENZA ISTRUTTORIA; ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE;
ILLOGICITA'; PERPLESSITA'; SVIAMENTO.**

Il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in punto di "*Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106" prevede che i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE che si avvale della Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo ([Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Miur](#)).

In particolare, l'art. 3, comma 4, del D.D. n.23 citato prevede che "***Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104***". Mentre, l'art. 5 del citato Decreto che "***1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti***

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”.

*

Tuttavia, nella predisposizione dei quesiti da somministrare in relazione alla classe di concorso A018, la Commissione Nazionale ed il MINISTERO hanno incluso una domanda contenente risposta errata. A tal riguardo, la domanda che nell'elaborato della ricorrente è contraddistinta come “DOMANDA 5” chiede di conoscere il pensiero di Freud circa la possibile applicazione della psicoanalisi alla Pedagogia: “*Secondo Freud l'applicazione della psicoanalisi alla pedagogia e alla educazione*”

a	Può essere realizzata ma solo per quanto riguarda gli adolescenti	
b	E' una possibilità promettente	
c	Può essere realizzata ma solo per quanto riguarda gli adulti	
d	Non può essere realizzata	

Come è possibile verificare *per tabulas* dall'elaborato somministrato alla ricorrente, il MINISTERO ritiene che la risposta corretta sia la “b” ovvero “*E' una possibilità*”

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

promettente". Laddove, la prof.ssa LACENTRA ha indicato la risposta "d" ovvero "Non può essere realizzata".

TUTTAVIA, LA RISPOSTA INDICATA DAL MINISTERO E' ERRATA MENTRE QUELLA FORNITA DALLA RICORRENTE E' L'UNICA POSSIBILE.

Occorre, al riguardo, premettere che la psicoanalisi dell'Ottocento non si è mai dedicata all'educazione del bambino ed, anzi, molte volte è entrata in conflitto con esponenti della Pedagogia dell'epoca (cfr. Rivista di Storia dell'Educazione: Maria Montessori e Anna Freud e [Psicoanalisi applicata - Wikipedia](#)). Infatti, la prima contaminazione tra Psicoanalisi e Pedagogia avvenne nel Novecento tra Maria Montessori e Anna Freud, figlia di Sigmund (**doc. 04**).

Per Sigmund Freud, invece, la Psicoanalisi ha sempre rivestito un ruolo prominente e la applicazione della stessa all'educazione non solo per lo studioso non era possibile ma è sempre stata vista con sospetto (Sigmund Freud, "Introduzione alla Psicoanalisi" pagg. 161 ss. gg. **doc. 05**).

Con la conseguenza che, avendo la docente fornito l'unica soluzione corretta al Quesito gravato con il presente ricorso, la sua esclusione è illegittima ed il punteggio dovrà esserle rettificato con la ammissione alla successiva fase concorsuale con punti 70/100.

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

Infatti, IL PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE AMMESSI ALL'ORALE E' 70/100; LA PROF.SSA LACENTRA HA CONSEGUITO 68/100 ED AVENDO FORNITO AL QUESITO IMPUGNATO L'UNICA RISPOSTA CORRETTA, il suo punteggio dovrà esserle rettificato con l'attribuzione di ulteriori due punti e la sua ammissione alla successiva fase concorsuale.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza. Quanto al *danno grave ed irreparabile esso è in re ipsa*, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della procedura.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui *“il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo”* di fronte al *“rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione dei ricorrenti, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed alla successiva fase orale nonché a quella della valutazione dei titoli.

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta ai ricorrenti di proseguire l'iter concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Ove occorra, e in ragione dell'elevato numero dei partecipanti al concorso in questione (gli ammessi alla prova orale), si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

CONCLUSIONI

AVV. VINCENZINA SALVATORE

Studio Legale e Commerciale Salvatore

Via Malta, 4-6 * Avellino

Tel. 0825/1912170 - 0825/062944 (fax)

vincenzina.salvatore@avvocatiavellinopec.it

vincenzinasalvatore@virgilio.it

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati e, annullata o dichiarata la nullità della risposta *“E’ una possibilità promettente”* indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito *“Secondo Freud l’applicazione della psicoanalisi alla pedagogia e alla educazione”*, somministrato durante la prova di esame del 10.5.2022 classe di concorso A018 T2 (Turno Pomeridiano) ovvero l’**inefficacia della stessa ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale**, condannare parte resistente alla rettifica del punteggio e alla riammissione della docente alla procedura concorsuale con punti 70/100, ovvero alla rinnovazione della procedura. Vittoria di spese e di competenze di giudizio, con attribuzione.

AI FINI DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, LA PRESENTE CONTROVERSIA ATTIENE AL PUBBLICO IMPIEGO E IL C.U. NON E’ DOVUTO AVENDO LA RICORRENTE UN REDDITO FAMILIARE LORDO INFERIORE AD EURO 35.240,04 PER L’ANNO 2021.

Salvis iuribus.

Roma, 8 Luglio 2022

avv. Vincenzina SALVATORE